

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
**CORIGLIO ZANIER**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott.ssa Antonella NARDINI**

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi dal **04/05/2016** al **19/05/2016**.

Socchieve, 4-5-2016

L'IMPIEGATO ADDETTO  
Irma DE CANDIDO

ORIGINALE

N° 14 del Reg. Del



**COMUNE DI SOCCHIEVE**

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del **29/04/2016**

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** convocato per le ore **19.00**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	Presente	
CORIGLIO ZANIER	Sindaco	Si	
LUCIANO MAZZOLINI	Consigliere	Si	
SABRINA CORADAZZI	Consigliere	Si	
DORA ADAMI	Consigliere	Si	
ARISTIDE MECCHIA	Consigliere	Si	
ELENA DORIGO	Consigliere	Si	
IGOR CORADAZZI	Consigliere	Si	
GUGLIELMO DEL BIANCO	Consigliere	Si	
ROBERTO CORADAZZI	Consigliere	Si	
ALBINO TOSON	Consigliere		No
BARBARA FACHIN	Consigliere	Si	
ROBERTO FACHIN	Consigliere		No
MICHELE COLUSSO	Consigliere		No
		<b>10</b>	<b>3</b>

Delibera immediatamente eseguibile  
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. **Dott.ssa Antonella NARDINI**.

Assume la presidenza il Sig. **CORIGLIO ZANIER** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** Approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il D.M. 01.03.2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

**VISTO** l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, che istituisce l'imposta unica comunale che si compone, tra l'altro, anche della Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

**CONSIDERATO** che l'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (Piano Casa) prevede per le abitazioni possedute da cittadini italiani iscritto all'AIRE e già pensionato nel paese di residenza una riduzione della TARI pari a due terzi;

**CONSIDERATO** che con propria precedente deliberazione n. 13 è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2016;

**APPURATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

**CONSTATATO** che la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

**CONSIDERATO** l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**PRECISATO**, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Socchieve rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 652, ultimi due periodi, della Legge n.147/2013, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; e che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016 (art.1 comma 27 lettera a) L.208/2015), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3b, e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n.158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i

coefficienti di cui alla tabella 1b del medesimo allegato 1;

**TENUTO CONTO** in particolare delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

**RITENUTO** di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, ultimi due periodi, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013:

**CONSIDERATO CHE:**

- è interesse dell'amministrazione incentivare in compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale;
- la normativa che sta alla base della determinazione della relativa tariffa (TARI), coefficienti, parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti, è stata determinata dal ministero sulla base di formule unitarie applicabili a tutti i comuni rientranti nella fascia demografica da 0 a 5.000 abitanti del nord Italia e che detta determinazione non tiene conto delle diverse realtà dei comuni di piccole dimensioni come il nostro, con una densità di abitanti in rapporto al territorio molto esigua e che scontano le difficoltà ed i disagi tipici dei paesi con limitato afflusso di gente, con poco turismo e attività economiche poco fiorenti, la cui produzione di rifiuti non potrà mai essere parificata a quella di entità urbane più popolose, pur rientrando nella fascia di abitanti presa in riferimento. Spesso le attività commerciali ed i pubblici esercizi nei nostri paesi svolgono una funzione prevalentemente sociale in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione e che, applicando i criteri così come determinati a livello ministeriale, ne risulterebbe un carico tributario, in particolare per le utenze non domestiche, insostenibile e iniquo proprio perché non corrispondente ad una reale e verosimile produzione di rifiuti, in quanto si tratta, per i nostri territori, di realtà produttive o terziarie poco fiorenti, perché a servizio di una utenza esigua;

**Ritenuto pertanto:**

- di dover concedere la riduzione del 15 per cento sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);
- di fissare al 50 per cento la riduzione del tributo in favore delle sotto indicate categorie di utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC):
  - Categoria attività n. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
  - Categoria attività n. 17 - Bar, caffè, pasticceria
  - Categoria attività n. 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  - Categoria attività n. 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
  - Categoria attività n. 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

**ESAMINATE** le tariffe (allegato sub. "A") predisposte dal servizio fiscale della Comunità Montana della Carnia, ente delegato della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali comunali e ritenuto di approvarle;

**PRECISATO** che le entrate derivati dall'applicazione della tassa sui rifiuti copre integralmente i costi di gestione del servizio rifiuti che sono inseriti nello schema di bilancio 2016 in corso di approvazione;

**ATTESO** che il costo delle riduzioni applicate ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;

**VISTO** l'art. 1 comma 19 della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** ed acquisiti i pareri in essa contenuti, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**RAVVISATA** l'urgenza;

Dopo discussione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
2. Di approvare l'articolazione tariffaria descritta in premessa della tassa sui rifiuti (TARI), attuata in conformità alle disposizioni impartite del D.P.R. n. 158/1999.
3. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche come da allegato sub. "A" alla presente, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 44 del regolamento per la disciplina della Imposta unica comunale – Titolo 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti.-
4. di concedere la riduzione del 15 per cento sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);
5. di fissare al 50 per cento la riduzione del tributo in favore delle sotto indicate categorie di utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC):
  - Categoria attività n. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
  - Categoria attività n. 17 - Bar, caffè, pasticceria
  - Categoria attività n. 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  - Categoria attività n. 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
  - Categoria attività n. 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
6. di prendere atto che le riduzioni di cui al punto precedente sono a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art.41 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
7. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il **termine perentorio del prossimo 14 ottobre** gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-